

FORO OBBLIGAZIONI - COMPETENZA

NOTA - Fuori questione il foro del consumatore, trattandosi di rapporti commerciali fra ditte ovvero professionisti

Il foro generale del convenuto previsto dall'art. 18 cpc è concorrente con quelli facoltativi previsti dall'art. 20 c.p.c. e perciò è competente anche il giudice del luogo dove deve eseguirsi la prestazione che (essendo oltre alla fornitura anche di contro pure il pagamento) ex art. 1182 c.c. è (forum destinatae solutionis) il luogo dove deve eseguirsi appunto la prestazione (di pagamento) che è il luogo di residenza o sede del creditore.

Laddove trattasi di obbligazione consistente nel pagamento di una somma di denaro determinata secondo la domanda formulata dall'attore, tale perciò da integrare un'obbligazione c.d. portable da eseguirsi nel domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., la competenza territoriale del giudice va individuata sulla scorta del forum destinatae solutionis, dinanzi al quale l'attrice ha facoltà di proporre la relativa domanda giudiziale in forza dell'art. 20 c.p.c. Tribunale Bari, sez. II, 28/06/2012, n. 2364

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2011, n. 10837 Cassazione civile, sez. III, 21/05/2010, n. 12455

L'eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 c.p.c. a "sommarie informazioni" eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili. (Nella specie, nel regolare la competenza con riferimento alla richiesta di un decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo di una fornitura, la S.C. ha rilevato che il "forum destinatae solutionis" era, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., identificabile con il domicilio del creditore). Cassazione civile, sez. III, 21/05/2010, n. 12455

In presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l'inadempimento, ma al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempita (che ex art. 1182 cc ultimo comma non è la residenza del creditore ma del debitore Cass. 5374/95), della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l'esistenza dell'obbligazione stessa. Cassazione civile, sez. II, 06/10/2006, n. 21625

La competenza per territorio, nelle cause relative a diritti di obbligazione, è disciplinata dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e, quando il diritto dedotto in giudizio è un diritto al risarcimento del danno prodotto da circolazione di veicoli, i criteri di collegamento applicabili sono, per l'art. 18, il luogo in cui il convenuto persona fisica ha la residenza o il domicilio; per l'art. 19, il luogo in cui la persona giuridica ha sede o quello in cui ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, per l'art. 20, il luogo in cui si è verificato il fatto illecito, ma anche quello in cui si trova alla data del fatto il domicilio del responsabile (Cass. 7.4.1995 n. 4057). Cass. 4975/97